



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 30/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 aprile 2014, n. 105

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Articolo 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al P.R.G. di Taurisano (LE) funzionale ai lavori di ampliamento del cimitero comunale". Autorità procedente: Comune di Taurisano (LE).

L'anno 2014, addì 9 del mese di aprile, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Antonia Sasso;

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto l'art. 10 della Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)".

Premesso che:

- il Comune di Taurisano, in data 16/01/2014, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it> sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante al P.R.G. di Taurisano (LE) funzionale ai lavori di ampliamento del cimitero comunale":

- Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Taurisano, n. 1 del 09/01/2014 (Registro di Settore) di formalizzazione della proposta di piano in argomento;

- Nota prot.450 del 09/01/2014, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Taurisano, Ing. Stefano Potenza, di attestazione circa la sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento regionale n. 18/2014;

- Parere igienico-sanitario favorevole, con condizioni, rilasciato dalla ASL Lecce con nota prot. n. 28642 del 22/02/2012;

- Elaborati di piano di seguito elencati:

1. PLANIMETRIA RILIEVO.pdf
2. SEZIONI RILIEVO.pdf
3. PLANI FILI FISSI.pdf
4. PLANIMETRIA GENERALE_AS.L.pdf
5. PLANIMETRIA FOGNANTE.pdf
6. SEZIONI EE FF_AS.L.pdf
7. All. 1 RELAZIONE TECNICA.zip
8. 11 PROSPETTO EST.pdf
9. 08 SEZIONI AA BB.zip
10. 13 PARTICOLARI.pdf

11. All. 3 PIANO ECONOMICO21.zip
12. 09 SEZIONI CC DD_ASL.pdf
13. 12 PROSPETTI NORD E OVEST.pdf
14. PLANIMETRIA COPERTURE.zip
15. VARIANTE PRG.part1.rar
16. VARIANTE PRG.part2.rar

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Taurisano provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare il punto VIII, lettera a) dell'art. 7, comma 2;

- in data 16/01/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del r.r. 44/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online");

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. AOO_089/05/02/2014/000472, con cui si comunicava al Comune di Taurisano la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

- con nota prot. AOO_089/1381 del 10/02/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia, comunicava, tra gli altri, al Comune di Taurisano l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

- la predetta nota prot. 1381/2014 veniva trasmessa anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Taurisano;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS" della Regione Puglia (l.r. 44/2012);

PRESO ATTO:

- di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata Nota prot.450 del 09/01/2014, a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Taurisano, Ing. Stefano Potenza, in cui sinteticamente si riporta che "ricorrono le condizioni di esclusione di cui all'art. 7.2.a VIII".

- dell'esito positivo della verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento regionale in parola, sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate, comprensive del contributo reso dal Servizio regionale Urbanistica con nota prot. 2853 del 02/04/2014, acquisita in data 08/04/2014 al n. 2853 di protocollo del Servizio regionale Ecologia;

Sono state verificate le seguenti condizioni, di cui al citato Regolamento:

- il piano urbanistico comunale deve consistere in una modifica allo strumento urbanistico generale vigente;

- la modifica non deve comportare incremento del dimensionamento insediativo globale;

- la modifica non deve comportare incremento degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto;

- la modifica non deve comportare incremento dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);

- la modifica non deve trasformare in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali);

- la modifica non deve determinare una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle

attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

In particolare

A. sulla base delle informazioni riportate nell'Allegato 1 "Relazione tecnica" (pp. 5-6), la variante proposta consiste nel modificare la destinazione di zona (nel senso dell'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Taurisano) da "Vivai" (art. 89 delle NTA del PRG) a "Zone F.322 - Attrezzature Cimiteriali" (art. 88 delle NTA del PRG), di parte delle particelle catastali n. 6, 1080 e 1109 afferenti al Foglio 5 - per una superficie complessiva di 2167 m². Secondo il predetto art. 89 delle NTA del PRG, le zone identificate come "Vivai", comprendono "... le aree contigue al vecchio Cimitero entro i limiti della viabilità e dei tessuti urbani circostanti, ricadenti entro il perimetro del vincolo di rispetto cimiteriale", e vi sono consentite "le coltivazioni specializzate per i vivai e la floricoltura, la installazione di ricovero per attrezzi in struttura precaria e gli impianti di irrigazione... degli impianti necessari per le coltivazioni e dei servizi connessi ammissibili da realizzarsi in strutture precarie con un indice di fabbricabilità fondiaria uguale a 0,01 mc/mq". Le "Zone F.322 - Attrezzature Cimiteriali", ai sensi dell'art. 88 delle NTA del PRG, comprendono invece "le aree e le attrezzature del cimitero esistente ed il comparto del nuovo cimitero previsto dal P.R.G. all'esterno dell'abitato nel settore nord-ovest lungo la via di Santa Teresa" e gli interventi al loro interno sono soggetti, fra l'altro, al seguente Indice di Utilizzazione Fondiaria, riferito alla superficie fondiaria di intervento:

- per le strutture e le aree destinate alla sepoltura U.F. = 0,40 mq/mq.
- per i servizi coperti U.F. = 0,05 mq/mq".

Inoltre, nell'elaborato di piano "All.1 Relazione Tecnica", alla p. 3, si legge che "Nel progetto sono previste seguenti opere:

- Realizzazione del muro di recinzione lungo il perimetro del complesso;
- Realizzazione di sei campi di inumazione a terra delimitati dai vialetti pedonali interni;
- Collocazione dei loculi e delle celle ossari sotto un porticato che corre lungo il nuovo muro di cinta e una batteria aggiuntiva di 20 loculi tangenti all'attuale muro nord".

Infine (ibid., p. 7) "Il complesso ricade interamente all'interno dell'area di rispetto cimiteriale prevista dall'attuale Piano Regolatore Generale."

In merito alle modalità attraverso le quali l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla variante urbanistica, si rileva che la determina n. 8/2014 di formalizzazione della proposta di variante fa riferimento "all'approvazione di una variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 commi 3 e 4 della L.r. 11/5/2011 n. 13".

B. la variante in oggetto riguarda unicamente il cambiamento di destinazione di zona (da "Vivai" ad "Attrezzature cimiteriali") di un'area che si estende per circa 2167 m², senza che risulti mutato alcuno degli indici in nessuna delle due zone (Allegato 1 "Relazione tecnica", pp. 5-6). In particolare la modifica non comporta un incremento del dimensionamento insediativo globale e, indirettamente, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto e dei rapporti di copertura, che da un punto di vista strettamente urbanistico risultano concettualmente connessi.

C. la destinazione d'uso vigente delle aree interessate dalla variante, ribadita nell'elaborato di piano All.1 "Relazione Tecnica" (pp. 5-6), è "fascia di rispetto cimiteriale", ai sensi dell'art. 338 del testo Unico delle Leggi Sanitarie, utilizzata per fini agricoli (art. 89 "Vivai"), pertanto la variante in oggetto non interessa aree a destinazione agricola (comunque definite nello strumento urbanistico comunale)

D. le aree interessate dalla variante sono attualmente classificate come "Vivai" e pertanto non concorrono a determinare dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, mentre la destinazione proposta (Attrezzature cimiteriali) le configura come spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Pertanto la modifica non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di

esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), punto VIII) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante al P.R.G. di Taurisano (LE) funzionale ai lavori di ampliamento del cimitero comunale", demandando all'amministrazione comunale di Taurisano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a), punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare non assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante al P.R.G. di Taurisano (LE) funzionale ai lavori di ampliamento del cimitero comunale";
- di demandare al Comune di Taurisano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della

variante in oggetto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:

- all'Autorità procedente - Comune di Taurisano;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;

- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";

- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

<http://ecologia.regione.puglia.it>;

- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente dell'Ufficio

Ing. C. Dibitonto
